

L'Avv. RICCOMAGNO precisa come da I memoria istruttoria.

I difensori discutono quindi la causa.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**IL TRIBUNALE DI GENOVA**  
**Prima sezione**

composto dal  
Dott. Pietro Spera giudice unico  
ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nel procedimento civile promosso da

**FALLIMENTO ORGANIZZAZIONE VIAGGI COLUMBUS s.r.l.**

Avv. FRESCHI.  
Parte attrice.

C o n t r o

**HOTEL A.K.S. HOTEL & TOURISTIC ENTERPRISES S.A.** - Avv.  
RICCOMAGNO .  
Parte convenuta.

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

1.  
Gli artt. 4/2 lett. m) e 13 del Regolamento CE n. 1346/2000 prevedono che la regola generale della legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura non si applica al verificarsi di due condizioni. In particolare, "(...) quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:

- tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e che
- tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo."

2.



Quanto alla prima condizione - "atto pregiudizievole per la massa dei creditori (...) soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura" - i due contratti del 18/9/2008, rispettivamente agli artt. 18 e 19, prevedono tra l'altro: "The present agreement is governed by the Greek Laws".

Nella specie "atti pregiudizievoli per la massa dei creditori" sono i pagamenti oggetto di causa, di cui si chiede la revocatoria.

Poiché tali pagamenti sono stati effettuati in adempimento degli obblighi previsti da detti contratti del 18/9/2008, deve ritenersi che anch'essi pagamenti siano regolati dalla legge greca.

Ne consegue pertanto che la prima condizione può dirsi realizzata.

3.

Quanto alla seconda condizione - "legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura (...) non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo" - parte convenuta ha provato che l'art. 51 della legge fallimentare greca prevede, tra l'altro, che "Il diritto a revocare un atto pregiudizievole è soggetto alla decadenza (...) in ogni caso dopo due anni dalla dichiarazione di fallimento".

In proposito, il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) disciplina in maniera uniforme sulla base della legge applicabile al contratto (art. 12, lett. d), i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e le decadenze.

Nella specie è pacifico che il fallimento sia stato dichiarato il 28/7/10 e che l'atto di citazione sia stato notificato il 17/7/13, pertanto dopo quasi tre anni.

Le domande di parte attrice devono pertanto essere respinte per intervenuta decadenza.

4.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- respinge le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte convenuta, liquidate in complessivi € 26.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Il giudice  
(Dott. Pietro Spera)

IL CASO.it